

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2312

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato ZARATTI

Modifiche all’articolo 131-*bis* del codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di tutela dell’ambiente e della salute umana e animale nonché di prevenzione e repressione dei reati contro l’ambiente

Presentata il 18 marzo 2025

ONOREVOLI COLLEGHI E COLLEGHE ! – Dopo più di vent’anni di lunga ed estenuante attesa, finalmente il 19 maggio 2015 il Senato ha approvato in via definitiva a stragrande maggioranza la legge 22 maggio 2015, n. 68, recante disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. Il provvedimento legislativo nasceva da un disegno di legge trasversale, frutto del coordinamento di tre distinte proposte di legge a firma dei deputati Ermete Realacci (Partito Democratico), Salvatore Micillo (MoVimento 5 Stelle) e Serena Pellegrino (Sinistra, Ecologia e Libertà), con il quale nel nostro codice penale sono stati introdotti per la prima volta i delitti ambientali: una pagina di storia conquistata « in nome del popolo inquinato », che introduce nel nostro ordinamento cinque delitti ambientali, più una

serie di aggravanti e un sistema di estinzione amministrativa delle contravvenzioni, per i soli reati ambientali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto di danno.

Si è trattato di una riforma nata da un’iniziativa parlamentare, circostanza tutt’altro che usuale, che fa assumere un significato ancora più speciale a questo passaggio storico a difesa dell’ambiente. È così cambiato il paradigma giuridico per la tutela penale degli ecosistemi, introducendo nel codice penale italiano i reati ambientali più gravi e impattanti.

Con la citata legge n. 68 del 2015 sono state qualificate come delitti le fattispecie dell’inquinamento ambientale e del disastro ambientale, fino ad allora grandi assenti nel diritto penale e nelle aule giudi-

ziarie; una novità non da poco. La stessa legge ha introdotto altri tre delitti: il traffico e abbandono di materiale radioattivo, l'impedimento del controllo e l'omessa bonifica. Per i nuovi delitti ambientali sono stati previsti, altresì, tempi di prescrizione raddoppiati e, come detto, una lunga serie di aggravanti, in particolare, quelle previste laddove detti reati siano commessi dalle cosiddette « ecomafie » ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio corrotti, anche specificatamente posti a tutela della pubblica incolumità. Prescrizione ultimamente « annacquata » dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, parte della cosiddetta « riforma Cartabia ».

I delitti sin qui elencati, peraltro, non sostituiscono né abrogano la normativa previgente composta da sole contravvenzioni.

Anzi, proprio a scanso di equivoci, l'articolo 452-*quater* del codice penale, che disciplina il disastro ambientale, conserva espressamente l'ambito di applicazione del cosiddetto « disastro innominato », previsto dall'articolo 434 del codice penale. Possono così « dormire sonni tranquilli » anche i più accaniti detrattori e assertori dei meriti di quel delitto che la Corte di cassazione ha « bocciato » recentemente nella cosiddetta sentenza « Eternit » (Corte di cassazione, IV Sez. Penale, sentenza n. 30615 del 25 luglio 2024).

Nonostante l'applicazione delle nuove norme, nel nostro Paese i reati contro l'ambiente non scendono mai sotto quota 30 mila l'anno, di cui circa la metà si concentrano nelle regioni meridionali, come la Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia; con una particolarità: la provincia di Roma è quasi sempre la prima per la commissione nel suo territorio di ecoreati. Naturalmente a pesare è la mano della corruzione.

Anche di fronte a tali dati, in Italia c'è ancora una diffusa sottovalutazione del fenomeno dei crimini contro l'ambiente, molte volte derubricati a episodi isolati o locali, ma che hanno un impatto grave sulla biodiversità e possono essere veicolo di diffusione di malattie, oltreché produrre ingenti profitti per chi impunemente li mette in atto.

Oggi sappiamo che i crimini contro la natura sono la quarta attività criminale più redditizia al mondo, preceduti « solo » dal traffico di droga, dalla contraffazione e dal contrabbando di armi. Un mercato che genera entrate per 280 miliardi di dollari l'anno e costituisce un settore della criminalità in crescita. I dati sono emersi il 12 aprile scorso, in occasione della presentazione del *workshop* organizzato dal WWF a Roma per il Progetto LIFE SWiPE.

Precedentemente la questione era stata analizzata dal *report* Ecomafia 2022, realizzato da Legambiente, dove si legge che, nel 2021: i reati contro l'ambiente non scendono sotto il muro dei 30 mila illeciti, registrando una media di quasi 84 reati al giorno, circa 3,5 ogni ora; crescono gli arresti toccando quota 368, con un aumento del 11,9 per cento rispetto al 2020; sono 59.268 gli illeciti amministrativi contestati, con una media di 162 al giorno, 6,7 ogni ora, che sommati ai reati ambientali, descrivono un Paese dove vengono accertate ogni ora circa 10 violazioni ambientali.

Ad agevolare questa ondata di reati è la corruzione: sono 115 le inchieste censite dal 16 settembre 2021 al 31 luglio 2022, con 664 persone arrestate, 709 denunciate e 199 sequestri, 14 comuni sciolti per mafia nel 2021 e 7 nel 2022; dati che si traducono, da una parte, in ferite insostenibili per l'ambiente, la cui tutela dallo scorso 22 febbraio 2022 è entrata tra i principi fondamentali della Costituzione italiana, e, dall'altra, in un « bottino d'oro » per gli ecomafiosi, che solo nel 2021 in Italia hanno fatturato 8,8 miliardi di euro.

Il ciclo illegale del cemento guida nel 2021 la classifica delle filiere illegali con 9.490 reati, seguito da quello dei rifiuti 8.473, che registra anche il maggior numero di arresti, ben 287, con un aumento del 25,9 per cento rispetto al 2020, e di sequestri che sono stati 3.745, con un aumento del 15 per cento, e dai reati contro la fauna, che sono stati 6215. Particolarmente grave e preoccupante è l'aumento dei reati contro il patrimonio boschivo, che sono stati 5.385 tra incendi colposi e generici, con un aumento del 27,2 per cento, e che hanno riguardato una superficie di

oltre 159.000 ettari, con un aumento del 154,8 per cento sul 2020, e quelli contro il patrimonio culturale, con l'aumento dei furti di opere d'arte, che arrivano a 603, con aumento del 20,4 per cento.

I quantitativi di rifiuti sequestrati superano i 2,3 milioni di tonnellate, l'equivalente di 94.537 tir, che messi su strada, uno dietro l'altro, formerebbero un convoglio lungo 1.286 chilometri, che da Reggio Calabria potrebbe arrivare fino al confine con la Svizzera attraversando l'intera penisola.

Da segnalare i 640.195 controlli eseguiti nel settore agroalimentare e il fatto che, tra i nuovi interessi delle ecomafie, c'è il traffico illecito degli oli vegetali esausti, tant'è che il Consorzio nazionale raccolta e trattamento oli e grassi vegetali e animali esausti (CANOE) stima come ben 15 mila tonnellate all'anno sfuggano alla raccolta e al trattamento dei certificati dei consorzi. La Campania, la Puglia, la Calabria e la Sicilia sono le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa, che subiscono il maggiore impatto della ecocriminalità e della corruzione. Qui si concentra il 43,8 per cento dei reati accertati dalle Forze dell'ordine e dalle Capitanerie di porto, il 33,2 per cento degli illeciti amministrativi e il 51,3 per cento delle inchieste per corruzione ambientale sul totale nazionale. Tra le regioni del Nord, la Lombardia si conferma quella con il maggior numero di illeciti ambientali, con 1.821 reati, pari al 6 per cento del totale nazionale e 33 arresti. A livello provinciale, Roma, con 1.196 illeciti ambien-

tali, supera nel 2021 Napoli nella prima posizione, in cui vengono commessi 1.058 illeciti.

Di fronte a questo quadro complessivo, si segnala che nel 2021 le Forze dell'ordine hanno accertato per ben 878 volte delitti contro l'ambiente ai sensi della legge n. 68 del 2015, con 292 beni posti sotto sequestro, per un valore complessivo di oltre 227 milioni di euro. Il delitto in assoluto più contestato è quello di inquinamento ambientale, con 445 procedimenti penali avviati.

La presente proposta di legge si compone di tre articoli.

L'articolo 1 dispone modifiche puntuali al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

L'articolo 2 estende anche all'ambiente il novero dei beni giuridici da tutelare nelle azioni disciplinate dal codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

L'articolo 3 raccoglie l'appello lanciato dall'Organizzazione delle nazioni unite sul prestare attenzione all'impatto del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, cosiddetta « riforma Cartabia », sui tempi di prescrizione più brevi per gli ecoreati.

Questa proposta di legge è in linea con gli obiettivi della direttiva (UE) 2024/1203 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, sulla tutela penale dell'ambiente, tendente a inasprire le sanzioni e rendere, allo stesso tempo, l'attività di prevenzione e repressione più efficace.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione degli articoli 9 e 41 della Costituzione, ha come obiettivo primario la tutela e la promozione dei livelli di qualità della vita umana e animale, da realizzare attraverso la salvaguardia e il miglioramento delle condizioni dell'ambiente, degli ecosistemi naturali, del paesaggio naturale e l'utilizzazione accorta e razionale ed ecologicamente sostenibile delle risorse naturali ».

b) all'articolo 5, comma 1:

1) alla lettera c), le parole: « popolazione e salute umana » sono sostituite dalle seguenti: « popolazione, salute umana e benessere animale »;

2) alla lettera *i-ter*), dopo le parole: « nuocere alla salute umana » sono inserite le seguenti: « e animale »;

c) all'articolo 53, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , al consumo del suolo e ai cambiamenti climatici »;

d) all'articolo 57-*bis*, comma 3, dopo la lettera *f-quinquies*) è aggiunta la seguente:

« *f-sexies*) benessere animale »;

e) all'articolo 57-*bis*, comma 5, dopo le parole: « delibera sulla rimodulazione » sono inserite le seguenti: « , fino all'azzeramento entro il 1° gennaio 2030, »;

f) all'articolo 93, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , polifluoroalchilici e perfluoroalchilici (PFAS) »;

g) all'articolo 98, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottano le misure necessarie per eliminare gli sprechi, affinché le perdite della rete idrica non superino il 10 per cento dell'acqua immessa in rete, pena la revoca della concessione, nonché per ridurre i consumi e incrementare il riciclo e il riutilizzo, anche mediante l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili »;

h) all'articolo 177, comma 4, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« c-bis) favorendo il riciclo delle materie prime »;

i) all'articolo 178, comma 1, dopo le parole: « efficienza, economicità, » è inserita la seguente: « riciclabilità, »;

l) all'articolo 261-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque effettua attività di incenerimento o di coincenerimento di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione all'esercizio di cui al presente titolo, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da trentamila euro a duecentomila euro »;

m) all'articolo 263, comma 1, dopo le parole: « di controllo in materia ambientale » sono aggiunte le seguenti: « e sono utilizzati per azioni di rimozione e di riciclo dei rifiuti »;

n) all'articolo 286, comma 2-bis, dopo le parole: « per la salute umana » sono aggiunte le seguenti: « e animale »;

o) all'articolo 300, comma 2, lettera d), dopo le parole: « sulla salute umana » sono aggiunte le seguenti: « e animale ».

Art. 2.

(Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159)

1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto

legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, dopo le parole: « la sanità, » sono inserite le seguenti: « l'ambiente, »;

b) all'articolo 4, comma 1, dopo la lettera *h)* è inserita la seguente:

« *h-bis*) a coloro che sono indiziati per delitti contro l'ambiente disciplinati dal titolo *VI-bis* del libro II del codice penale ».

Art. 3.

(Modifiche all'articolo 131-bis del codice penale)

1. All'articolo 131-*bis*, terzo comma, numero 3), del codice penale, dopo la parola: « 423-*bis*, » sono inserite le seguenti: « 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*septies* e 452-*terdecies* ».

PAGINA BIANCA



19PDL0134740